



REPUBBLICA ITALIANA

## REGIONE SICILIANA

Presidenza

Dipartimento Regionale della Protezione Civile

### IL DIRIGENTE GENERALE


- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge n. 266 dell'11 agosto 1991 "*Legge quadro sul volontariato*";
- VISTA la legge regionale n. 22 del 7 giugno 1994 "*Norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato*";
- VISTA la legge regionale n. 10 del 30 aprile 2000 recante "*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa*";
- VISTA la legge regionale n. 14 del 31 agosto 1998 recante "*Norme in materia di protezione civile*";
- VISTO il decreto presidenziale 15 giugno 2001 n. 12 "*Regolamento esecutivo dell'art. 7 della legge regionale n. 14 del 31 agosto 1998*", concernente la disciplina delle attività di volontariato di protezione civile, con il quale viene istituito il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Protezione Civile;
- VISTI gli articoli 6, 9 e 11 concernenti, rispettivamente, i requisiti per l'iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato della protezione civile, la verifica annuale del permanere dei requisiti previsti per l'iscrizione in detto registro e i criteri per l'adozione dei provvedimenti di cancellazione dal registro delle Associazioni di volontariato di protezione civile;
- VISTA la circolare 2 novembre 2001 n. 1 "*Regolamento regionale concernente la disciplina delle attività di volontariato di protezione civile – Attuazione dell'art.7 della legge regionale n. 14 del 31 agosto 1998. Note esplicative*";
- VISTO in particolare il comma 1 dell'art. 11 del Regolamento Regionale, di cui al decreto presidenziale 15 giugno 2001 n. 12, con il quale, specificatamente, si prevede la cancellazione dal Registro regionale di cui all'art. 7 della L.R. 31 agosto 1998, n. 14, "*perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione*";
- CONSIDERATO che con nota prot. n. 32558 del 15 maggio 2013, il Rappresentante Legale dell'Organizzazione di Volontariato "Guardia Costiera Ausiliaria – ONLUS – Centro Operativo di Palma di Montechiaro" (AG) ha richiesto la cancellazione dal registro Regionale di P.C. per il venir meno delle finalità del proprio Statuto;
- CONSIDERATO che da parte di questo Servizio è stata verificata la perdita dei requisiti di cui all'art. 6 del Regolamento Regionale;
- RITENUTO di dover procedere con la cancellazione dal Registro Regionale dell'Associazione "**Guardia Costiera Ausiliaria – ONLUS – Centro Operativo di Palma di Montechiaro**" (AG) avente sede legale a Palma di Montechiaro (AG), in Via Tenente Palma, n.24–e iscritta al numero 433 del Registro Regionale di cui all'art. 7 della L.R. 31 agosto 1998, n. 14 (cod. 892);

## DECRETA

### Articolo unico

Ai sensi dell'articolo 11 del decreto presidenziale 15 giugno 2001 n. 12 "Regolamento esecutivo dell'art. 7 della legge regionale n. 14 del 31 agosto 1998, concernente la disciplina delle attività di volontariato di protezione civile", è disposta la **cancellazione** dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile, di cui all'art. 7 della L.R. 31 agosto 1998, n. 14 dell'Associazione di Volontariato "Guardia Costiera Ausiliaria – ONLUS – Centro Operativo di Palma di Montechiaro", con sede a Palma di Montechiaro (AG), e iscritta al numero **433 (Cod. 892)**.

Palermo, addì 14/6/2013



Il Dirigente Generale